

BANCOMAT - PAGOBANCOMAT (Carta EUROPAY)

Informazioni sulla Banca

CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A.

Sede Sociale e Direzione Generale in Orvieto, Piazza della Repubblica 21 – Capitale Sociale euro 20.388.976,00 i.v. – Registro delle Imprese di Terni – Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00063960553 – Albo delle Banche n. 5123 – Gruppo Banca Popolare di Bari – Iscritto Albo Gruppi Creditizi n. 5424.7 – Gruppo Banca Popolare di Bari RI n. 00254030729 – Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi - www.cariorvieto.it

Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica

La Carta EUROPAY include le funzionalità ed i servizi di seguito elencati:

- A) **Funzione BANCOMAT:** è il servizio in forza del quale la banca (emittente), attraverso il rilascio di una Carta, consente al correntista (c.d. "Titolare") di effettuare prelievi di denaro - entro massimali di utilizzo stabiliti dal contratto - presso sportelli automatici (ATM) contraddistinti dal marchio Bancomat, digitando un codice segreto (c.d. P.I.N., "Personal Identification Number").
- B) **Funzione PagoBANCOMAT:** è il servizio in forza del quale il correntista, entro limiti di importo contrattualmente previsti, può compiere acquisti di beni e servizi presso esercizi commerciali convenzionati che espongono il marchio "PagoBANCOMAT", digitando il citato codice segreto.
- C) **Funzione FASTpay** (a valere sul *plafond* PagoBANCOMAT): è il servizio che consente di pagare i pedaggi autostradali presso i caselli convenzionati.
- D) Insieme alle funzioni BANCOMAT e PagoBANCOMAT (operatività nazionale) coesistono i Marchi CIRRUS e MAESTRO che consentono l'utilizzo della Carta nei rispettivi circuiti internazionali.

N.B.: Gli importi dei prelievi e degli acquisti effettuati sono addebitati sul conto corrente del correntista contestualmente all'utilizzo; è necessario quindi che questi effettui tali operazioni in presenza di fondi disponibili sul conto corrente.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- ⇒ variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- ⇒ utilizzo fraudolento da parte di terzi della Carta e del P.I.N., nel caso di smarrimento e sottrazione, con conseguente possibilità di utilizzo da parte di soggetti non legittimati. Pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia della Carta e del P.I.N., nonché la massima riservatezza nell'uso del medesimo P.I.N.; nei casi di smarrimento e sottrazione il Titolare è tenuto a richiedere immediatamente il blocco della Carta, secondo le modalità contrattualmente previste;
- ⇒ nel caso di irregolare utilizzazione della Carta da parte del Titolare e di conseguente revoca, da parte dell'emittente, dell'autorizzazione ad utilizzare la Carta, i dati relativi alla stessa ed alle generalità del Titolare sono comunicati, ai sensi della normativa vigente, alla Centrale d'Allarme Interbancaria, istituita presso la Banca d'Italia.

Condizioni economiche

Avvertenza:

Le commissioni, i diritti e le spese sotto riportati sono indicati nella misura massima, sono validi sino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali spese aggiuntive sostenute e/o reclamate da terzi, le quali saranno recuperate integralmente a parte.

QUOTA ANNUALE CARTA DI DEBITO EUROPAY (BANCOMAT/PAGOBANCOMAT INTERNAZIONALE)	€ 12,00
La quota annuale viene addebitata sul c/c di utilizzo, in via anticipata, all'atto del rilascio della Carta ed ogni anno successivo. Tale quota comprende anche le spese di prima emissione e rilascio Carta.	
Spese per blocco Carta a seguito di smarrimento o sottrazione	€ 25,82
Spese per mancata restituzione Carta	€ 25,82
N.B. In caso di richiesta emissione di nuova Carta a seguito di smarrimento/sottrazione o smagnetizzazione, la Banca procede all'estinzione della vecchia Carta e all'emissione di una nuova Carta con contestuale addebito delle spese sopra riportate di "QUOTA ANNUALE DELLA CARTA" per il nuovo rilascio.	

COMMISSIONI E VALUTE SU OPERAZIONI

OPERAZIONE	COMMISSIONI	VALUTA
• Prelevamenti da sportelli automatici (ATM) presso Banche del gruppo BPB	nessuna	data prelevamento
• Prelevamenti da sportelli automatici (ATM) di altri Istituti/Europay Area euro	€ 2,00	data prelevamento
• Prelevamenti da sportelli automatici (ATM) circuito Cirrus/Europay Area non euro	€ 2,00	data prelevamento
• Acquisti presso esercenti a mezzo POS circuito PAGOBANCOMAT	nessuna	data acquisto
• Acquisti presso esercenti a mezzo POS circuito Maestro (EUROPAY)	nessuna	data acquisto

LIMITI DI UTILIZZO (plafond)

MARCHI/CIRCUITI ABILITATI	DESCRIZIONE	IMPORTO MAX GIORNALIERO	IMPORTO MAX MENSILE
BANCOMAT	Prelevamento contanti su ATM Italia	€ 500,00	€ 5.000,00
PAGOBANCOMAT	Pagamenti presso esercenti a mezzo POS Italia	€ 1.000,00	€ 2.500,00
CIRRUS (EUROPAY)	Prelevamento contanti su circuito EUROPAY ATM Italia/estero (controvalore)	€ 250,00	€ 1.000,00
MAESTRO (EUROPAY)	Pagamenti presso esercenti su circuito EUROPAY a mezzo POS Italia/Estero (controvalore)	€ 250,00	€ 1.000,00
FASTPAY	Pagamento pedaggi autostrade italiane (importo max per singolo pedaggio)	€ 60,00	a decremento del plafond mensile PAGOBANCOMAT

TASSO DI CAMBIO

La conversione in euro su prelevamenti/pagamenti in valute diverse dall'euro avviene al cambio determinato dai rispettivi circuiti internazionali.

Spese per invio Documento di sintesi

€ 2,84

SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI:

- posta ordinaria
- raccomandata

€ 2,84

€ 5,68

Nella presente "sezione" sono riportate esclusivamente le condizioni economiche relative al rilascio ed utilizzo della Carta Bancomat/Pagobancomat - FastPay, della Carta Europay e delle funzioni Bancomat/PagoBancomat e FastPay della Carte Multifunzione, nonché dei Servizi da esse forniti; i tassi e le altre condizioni economiche riguardanti il rapporto di conto corrente di utilizzo cui la Carta è collegata sono dettagliatamente riportati nei relativi nel Fogli Informativi.

Principali clausole contrattuali che regolano il servizio

La presente "sezione" riporta una sintesi delle principali clausole contrattuali, il cui testo integrale è contenuto nel/i relativo/i contratto/i; ciò al fine di richiamare l'attenzione del Cliente sui suoi principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con la Banca. Per "clausole contrattuali" si intendono le singole pattuizioni, che, prese nel loro insieme, costituiscono il regolamento contrattuale. Esse sono predisposte dalla Banca che le sottopone all'approvazione del Cliente, il quale, sottoscrivendo il contratto, aderisce al regolamento prestabilito dalla Banca.

Disciplina generale del rapporto tra la Banca ed il Cliente

(normativa contrattuale applicabile a tutti i prodotti e servizi della Banca)

Sintesi discorsiva del contratto "CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA-CLIENTE"

PREMESSA

Le "Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente" sono state redatte dalla Banca sulla base dell'omonimo schema contrattuale concordato, in data 24 maggio 2000, dall'A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana) con le maggiori associazioni dei consumatori. Esse sono definite "generali" in quanto si applicano - salvo diversi specifici accordi - a tutti i rapporti che il Cliente, ancorché consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del Codice del consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e sue successive integrazioni e modificazioni), intrattiene con la Banca e a quelli che verranno costituiti successivamente. Nel caso in cui il "consumatore" sia destinatario di una disciplina contrattuale più favorevole, ciò è chiaramente precisato nel corpo del contratto. I rapporti tra la Banca e il Cliente sono disciplinati, per quanto non previsto dal contratto, dalla legge e dagli usi ritenuti legittimi dal cod.civ.. Con riferimento a questi ultimi, si precisa che sono nulle eventuali clausole di rinvio agli usi per determinare tassi di interesse, prezzi e spese.

Avvertenza

Il termine: "consumatore" ovvero "consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del Codice del consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e sue successive integrazioni e modificazioni)" sta ad indicare "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta".

Reclami e composizione stragiudiziale delle controversie (art. 2)

La Banca aderisce all'Accordo per la costituzione dell'Ufficio reclami della clientela e dell'Ombudsman Giurì Bancario, il quale prevede una specifica procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice ordinario. Pertanto, per ogni contestazione o reclamo in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della stessa e, nelle ipotesi previste, all'Ombudsman Giurì Bancario, seguendo le procedure indicate nell'apposito Regolamento il cui testo è a disposizione presso tutte le filiali della Banca.

Diritti di ritenzione e compensazione (artt. 10 e 11)

La Banca, a garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile, è investita dei diritti di compensazione, pegno e ritenzione relativamente a tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente. In particolare, i diritti di pegno e di ritenzione sono esercitati sui predetti titoli o valori per un importo comunque non superiore a due volte il credito vantato dalla Banca. Quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ. (insolvenza del debitore, diminuzione - per fatto del debitore - delle garanzie prestate o mancata costituzione delle garanzie promesse) o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente tali da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili; detta facoltà è, però, esclusa - salvo diverso specifico accordo - quando il Cliente riveste la qualità di "consumatore". Il predetto diritto di compensazione può essere, inoltre, esercitato in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'avvenuta compensazione la Banca è tenuta a dare al Cliente una pronta comunicazione scritta; contro di essa il Cliente non può in alcun caso eccepire la convenzione di assegno. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di avvalersi dei diritti di compensazione, ritenzione e pegno, sino alla concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari. Al fine di consentire l'esercizio dei predetti diritti di pegno, ritenzione e compensazione la Banca è autorizzata irrevocabilmente dal Cliente a richiedere a suo nome e per suo conto la liquidazione, il riscatto o il rimborso di tutte le attività del Cliente, inclusi - a titolo esemplificativo - titoli, quote di fondi d'investimento, certificati di deposito, polizze assicurative presso la Banca e le altre società del Gruppo.

Determinazione e modifica delle condizioni economiche e contrattuali. Diritto di recesso del Cliente (cfr. art. 13)

Le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti sono indicate nei relativi contratti. Fatto salvo quanto diversamente previsto nei contratti relativi ai singoli rapporti, la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, qualora sussista un giustificato motivo, sia le condizioni normative previste nel contratto "Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente", sia le condizioni economiche e contrattuali applicate ai singoli rapporti non a tempo determinato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del Decreto Legislativo n. 385/1993 e sue successive integrazioni o modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e delle relative disposizioni di attuazione. In particolare, qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali viene comunicata espressamente al Cliente (in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente) sotto forma di "Proposta di modifica unilaterale del contratto" e con preavviso minimo di trenta giorni. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni nel qual caso ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Nei contratti di durata il Cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce giustificato motivo di modifica unilaterale delle norme/clausole contrattuali il verificarsi di uno dei seguenti eventi: nuove disposizioni di legge, normative e regolamentari, provvedimenti delle Autorità competenti, protocolli d'intesa con le Associazioni di consumatori e/o utenti di servizi bancari e finanziari, ecc..

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce giustificato motivo di modifica unilaterale delle condizioni economiche il verificarsi di uno dei seguenti eventi sia con riguardo a situazioni oggettive sia con riferimento a mutamenti soggettivi del Cliente o della Banca (grado di affidabilità del Cliente, in termini di rischio di credito o mutamenti nelle caratteristiche gestionali della Banca): variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria stabiliti da Banche Centrali (BCE, FED, ecc., in relazione alle valute di riferimento) o anche all'andamento del mercato finanziario e monetario, variazione dei tassi di interesse di primaria importanza per il mercato (ad esempio EURIBOR, LIBOR, IRS) o di altri rilevanti ed oggettivi parametri economici (ad esempio indici ISTAT) ed altre condizioni di mercato (ad esempio, aumento generale dei costi industriali - trasporto valori, forniture di servizi informatici, spese postali, presidi di sicurezza - che abbiano impatto sui costi di produzione delle operazioni e servizi bancari) modifica della struttura dei costi dei prodotti/servizi offerti dalla Banca, variazioni degli oneri sostenuti dalla Banca nei confronti di terzi per l'esplicitamento di servizi connessi ai singoli rapporti, fatti o atti che incidano negativamente sulla situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente o sull'integrità ed efficacia delle garanzie, irregolarità da parte del Cliente nella gestione della propria attività personale tale da porre ragionevolmente in dubbio la piena solvibilità e affidabilità, andamento anomalo del rapporto ancorché non affidato, mancato rispetto delle pattuizioni in ordine a giacenze e/o movimentazione del rapporto da giustificare le condizioni economiche precedentemente pattuite, ecc..

Commissioni e spese - Oneri fiscali (artt. 14 e 15)

Le commissioni, le spese, i diritti e gli oneri addebitati al Cliente in relazione ai singoli rapporti sono espressamente previsti nei relativi contratti o, comunque, nei Fogli informativi a sua disposizione presso tutte le filiali della Banca. Gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione ai singoli rapporti sono, in ogni caso, a carico del Cliente.

Foro competente (art. 16)

Fatto salvo quanto previsto nei contratti relativi ai singoli rapporti, per ogni controversia che potesse sorgere tra la Banca e il Cliente in relazione ai singoli rapporti, il Foro competente per tutte le azioni intraprese dal Cliente contro la Banca è esclusivamente quello di Orvieto, mentre per tutte le azioni intraprese dalla Banca contro il Cliente il Foro competente può essere liberamente scelto dalla Banca fra i seguenti: il Foro di Orvieto, ovvero quello nella cui circoscrizione si trova la filiale dove è incardinato il singolo rapporto, ovvero il

domicilio dichiarato dal Cliente in riferimento al singolo rapporto. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di “consumatore”, il Foro competente è elusivamente quello nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CONTENENTI ESONERI DI RESPONSABILITÀ DELLA BANCA E/O OBBLIGHI DEL CLIENTE

a) Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente (art. 3)

La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente, nei limiti e con le modalità pattuiti nei singoli contratti, salvo che ricorra un giustificato motivo che la costringe a rifiutare l'incarico. In tal caso deve dargliene tempestiva comunicazione. In assenza di particolari istruzioni, è la Banca a determinarne le modalità di esecuzione degli incarichi, nel rispetto del principio della diligenza professionale e tenendo conto degli interessi del Cliente. Nell'esecuzione dell'incarico la Banca può farsi sostituire da un proprio corrispondente anche non bancario; il Cliente – a sua volta – può revocare l'incarico conferito fino a quando lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

b) Invio di comunicazioni e corrispondenza (artt. 4 e 5)

Le comunicazioni del Cliente dirette alla Banca devono essere inviate alla filiale presso cui sono intrattenuti i rapporti. L'invio al Cliente di lettere, estratti conto, nonché le notifiche e qualsiasi altra dichiarazione o comunicazione della Banca sono validamente effettuati all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto. Salvo diverso accordo scritto, se il rapporto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e notifiche, compreso l'invio degli estratti conto, sono fatte ad uno solo dei cointestatari con pieno effetto nei confronti degli altri.

c) Deposito delle firme autorizzate e poteri di rappresentanza (artt. 7 e 8)

Il Cliente è tenuto a depositare, presso la filiale della Banca ove il rapporto è intrattenuto, la propria firma e quelle delle persone da lui eventualmente autorizzate ad operare con la Banca per suo conto, precisando per iscritto gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. Le predette facoltà possono essere revocate o modificate dal Cliente in qualsiasi momento, come pure può intervenire la rinuncia del delegato. In ogni caso la Banca deve essere informata tempestivamente mediante specifica comunicazione scritta, la quale deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata A.R. ovvero presentata direttamente alla filiale ove è intrattenuto il rapporto.

Le revoche, modifiche e rinunce non produrranno alcun effetto se non dopo che siano trascorsi 10 giorni lavorativi dal ricevimento da parte della Banca della predetta comunicazione scritta.

Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca fino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. Eventuali modifiche di dette facoltà di rappresentanza devono essere comunicate per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. La revoca può essere, invece, disposta anche da un solo cointestatario, il quale è obbligato a informarne gli altri cointestatari. Infine, nei rapporti con la Banca il Cliente e le persone autorizzate devono utilizzare la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata.

d) Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto (art. 9)

Quando un rapporto è intestato a più persone con facoltà di utilizzo disgiunto, ciascun intestatario ha la facoltà di compiere separatamente, a sua sola firma, qualsiasi operazione (ivi compresa l'estinzione del rapporto) con piena liberazione della Banca nei confronti degli altri cointestatari. La modifica o la revoca di tale facoltà di disposizione separata devono essere effettuate da tutti i cointestatari. I cointestatari rispondono in via solidale e indivisibile nei confronti della Banca, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Gli eredi del cointestatario acquistano anch'essi tale diritto di disposizione separata; essi, però, lo devono esercitare congiuntamente. Così come se uno dei cointestatari perde la capacità di agire, il suo legale rappresentante può disporre separatamente del rapporto. In entrambi i casi (morte o sopravvenuta incapacità), se uno solo dei cointestatari comunica alla Banca - anche con semplice lettera raccomandata - la propria opposizione alla facoltà di disposizione separata del rapporto, la Banca pretende che ogni incarico sia disposto da tutti i cointestatari, compresi gli eventuali eredi e il legale rappresentante dell'incapace.

SINTESI DISCORSIVA DEL CONTRATTO

“NORME CHE REGOLANO I SERVIZI BANCOMAT/PAGOBANCOMAT, FASTPAY E CIRRUS/MAESTRO”

Le "Norme che regolano i servizi Bancomat/PagoBancomat, FastPay e Cirrus/Maestro" sono state redatte dalla Banca sulla base dell'analogo schema contrattuale concordato, in data 24 maggio 2000, dall'A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana) con le maggiori associazioni dei consumatori.

Servizi abilitati, modalità e limiti di utilizzo, modifiche unilaterali (artt. 1 e 21, comma 3)

I Servizi a cui la Carta è abilitata sono specificati nel contratto sottoscritto dal Titolare ed i relativi Marchi sono riportati sulla Carta medesima. Per il loro utilizzo, che deve avvenire presso le apparecchiature contrassegnate dai predetti Marchi, il Titolare della Carta deve usare congiuntamente la Carta e il “Codice Personale Segreto” (P.I.N.), rispettando i limiti di utilizzo e le modalità indicate nel contratto nonché, in ogni caso, il limite rappresentato dal saldo disponibile del conto corrente a cui la Carta è collegata (o “conto corrente di utilizzo”) qualora sia inferiore ai predetti limiti di utilizzo. Per il pagamento dei pedaggi autostradali (Servizio FASTpay) non è prevista la digitazione del P.I.N..

I limiti e le modalità di utilizzo possono essere modificati dalla Banca in qualunque momento per esigenze di efficienza e/o di sicurezza dei Servizi, mediante comunicazione scritta al Titolare della Carta ed avvisi affissi nei locali della Banca e sulle apparecchiature automatiche con preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di entrata in vigore delle modifiche medesime. Il preavviso può essere omesso in relazione ad esigenze di sicurezza.

Rilascio della Carta e sua validità – Modalità di addebito della quota annuale (artt. 2 e 3)

All'atto della sottoscrizione del contratto la Banca rilascia al Cliente la Carta (di cui diviene, a tutti gli effetti, Titolare) ed il P.I.N.; quest'ultimo in un plico sigillato.

La Carta ha validità a tempo indeterminato, è priva di intestazione nominativa e reca un numero univoco, grazie al quale la Banca può risalire, in qualsiasi momento, al Titolare.

La quota dovuta dal Titolare è addebitata sul conto corrente di utilizzo annualmente ed in via anticipata; essa è dovuta in misura fissa e non frazionabile anche per periodi di possesso della Carta inferiore all'anno. Essa è dovuta per intero anche in caso di emissione di una nuova Carta in sostituzione di una vecchia Carta denunciata smarrita o sottratta, ovvero smagnetizzata.

Modifica delle condizioni economiche e contrattuali (art. 14)

La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e contrattuali che disciplinano il rilascio/rinnovo/riemissione ed utilizzo della Carta nonché i Servizi a cui la stessa è abilitata, secondo le pattuizioni di cui all'art. 13 delle "Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente".

Clausole contrattuali contenenti esoneri di responsabilità della Banca e/o obblighi del Titolare della Carta, durata del contratto, tempi e modalità di recesso, termini per l'esercizio di facoltà o per l'adempimento di obblighi

a) Soggetti autorizzati, revocche o modifiche dei poteri di rappresentanza – Deroga alla eventuale pattuizione di firma congiunta (artt. 4 e 12)

Il Titolare della Carta è tenuto a comunicare per iscritto alla Banca le persone autorizzate a rappresentarlo nel ritiro e/o nell'utilizzo della Carta, ferma restando la sua responsabilità per ogni eventuale conseguenza dannosa derivante dall'uso della Carta e del P.I.N. da parte di tali persone.

In caso di persone giuridiche, la Carta viene rilasciata al soggetto autorizzato ad operare sul conto (o ad altro soggetto specificatamente delegato), il quale diviene Titolare della Carta, previa sottoscrizione del contratto.

La revoca o la perdita delle predette autorizzazioni sono opponibili alla Banca a partire dalle ore 24 del giorno di ricezione della segnalazione effettuata dal Titolare, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax, allo sportello dove è acceso il rapporto di conto corrente di utilizzo.

Se il conto corrente di utilizzo è cointestato a più nominativi con firma congiunta, le operazioni effettuate su detto conto a mezzo Carta costituiscono deroga alla pattuizione a firma congiunta.

b) Custodia della Carta e del P.I.N. (art. 5, commi 1 e 3)

Il Titolare è tenuto a custodire con la massima cura la Carta ed il P.I.N.; quest'ultimo, in particolare, deve restare segreto, non deve essere riportato sulla Carta, né conservato insieme con essa. Fermo restando quanto previsto in caso di smarrimento o sottrazione della Carta e/o del P.I.N., il Titolare è responsabile di ogni possibile conseguenza dannosa derivante dal loro abuso o uso illecito.

In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il Titolare non deve effettuare ulteriori operazioni, ma è tenuto a consegnare la stessa alla Banca.

c) Smarrimento o sottrazione della Carta e/o del P.I.N. – Opponibilità della relativa comunicazione alla Banca (artt. 5, comma 2, e 6)

In caso di smarrimento o sottrazione della Carta, da sola o unitamente al P.I.N., il Titolare è tenuto a chiedere immediatamente il blocco della Carta, telefonando, a qualsiasi ora del giorno e della notte, al Numero Verde a ciò preposto e fornendo le informazioni indispensabili (nome, cognome, luogo e data di nascita). Nel corso della telefonata l'operatore del Numero Verde comunica al Titolare il numero di blocco. Contestualmente, sempre il Titolare deve denunciare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia. Successivamente, e comunque entro i successivi due giorni lavorativi bancari, il Titolare deve confermare alla Banca l'avvenuta segnalazione di blocco personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax, fornendo alla stessa copia della denuncia presentata ed indicando il numero di blocco. La predetta segnalazione deve essere effettuata allo sportello dove è acceso il rapporto di conto corrente di utilizzo.

Nel caso di impossibilità di contattare il Numero Verde, il Titolare è tenuto a segnalare, nel più breve tempo possibile, l'accaduto alla propria Banca secondo le modalità innanzi indicate, fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia. Appena ricevuta la segnalazione, la Banca provvede al blocco della Carta.

La segnalazione di smarrimento o sottrazione della Carta è opponibile alla Banca dalla data e ora di comunicazione del numero di blocco da parte dell'operatore del Numero Verde, ovvero dalle ore 24 del giorno in cui la segnalazione è pervenuta alla Banca. Fino ad allora il Titolare è responsabile per le perdite derivanti da eventuali prelievi fraudolenti entro i limiti d'importo contrattualmente previsti, salvo che abbia agito in maniera fraudolenta con dolo o colpa grave ovvero non abbia osservato le disposizioni in ordine alla custodia della Carta e del P.I.N.. In tali casi egli risponde per l'intero importo dei prelievi fraudolenti.

d) Durata del contratto, diritto di recesso e obbligo di restituzione della Carta (artt. 9, 10 e 11)

Salva diversa pattuizione, la durata del contratto è uguale a quella prevista per il conto corrente di utilizzo; essa è, pertanto, di norma a tempo indeterminato. Il contratto sottoscritto dal Titolare della Carta conserva la propria validità anche nel caso in cui la Carta rilasciata al momento della sottoscrizione venga successivamente sostituita con un'altra Carta a seguito di smarrimento o sottrazione, ovvero in caso di smagnetizzazione o per qualsiasi altro motivo.

Sia la Banca che il Titolare della Carta possono recedere dal contratto in qualsiasi momento. In caso di recesso da parte della Banca, questa è tenuta a darne comunicazione scritta al Titolare, con preavviso di almeno 10 giorni. La Banca può recedere senza preavviso qualora ricorra un giustificato motivo (ad esempio: uso della Carta per importi eccedenti il saldo disponibile del conto corrente di utilizzo o i limiti di utilizzo convenuti, ovvero uso della Carta medesima in caso di divieto temporaneo alla sua utilizzazione).

Il Titolare deve restituire alla Banca la Carta in caso di recesso per iniziativa propria o della Banca, alla scadenza dell'eventuale periodo di validità della Carta medesima o del contratto, in caso di variazione del soggetto autorizzato ad utilizzare la Carta il cui conto di utilizzo sia intestato a persona giuridica, contestualmente alla richiesta di estinzione del conto corrente di utilizzo. La mancata restituzione della Carta costituisce un illecito, delle cui conseguenze dannose è responsabile il Titolare.

e) Estraneità della Banca nei rapporti tra il Titolare della Carta e gli Esercizi e soggetti convenzionati (art. 13)

La Banca è completamente estranea ai rapporti e alle eventuali controversie tra il Titolare della Carta e gli Esercizi e soggetti convenzionati, per le merci acquistate e/o i servizi ottenuti mediante l'utilizzo delle varie funzionalità della Carta medesima.

f) Approvazione del Documento di Sintesi (art. 15)

La Banca invia annualmente al Titolare della Carta una comunicazione contenente un quadro aggiornato delle condizioni applicate alla Carta ed ai Servizi cui la stessa è abilitata ("Documento di Sintesi"), che integra le comunicazioni periodiche previste per il conto corrente. In mancanza di opposizione scritta da parte del Titolare, la predetta comunicazione si intende approvata, trascorsi 60 giorni dal ricevimento.

g) Esonero di responsabilità della Banca in caso di sospensione o abolizione dei Servizi ovvero in caso di irregolare o mancato funzionamento degli stessi (artt. 7, comma 2, 20, comma 1, 22 e 25, comma 1)

La Banca si riserva la facoltà di modificare l'ubicazione delle apparecchiature che consentono l'erogazione dei Servizi, ovvero di sospendere o abolire i Servizi medesimi in qualsiasi momento, in relazione ad eventi connessi all'efficienza ed alla sicurezza degli stessi. È, altresì, esclusa la responsabilità della Banca per eventuali disservizi o pregiudizi che derivassero al Titolare della Carta da fatti non imputabili alla Banca stessa, come: eventuali chiusure degli Esercizi convenzionati, mancato o irregolare funzionamento dei terminali POS e degli ATM o delle apparecchiature installate ai varchi autostradali.

Rinvio alle norme contenute nelle "Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente" e nel contratto di "Conto Corrente Bancario" (art. 16)

- Per quanto non espressamente previsto nelle "Norme che regolano i Servizi BANCOMAT/PagoBANCOMAT, FASTpay e CIRRUS/MAESTRO", si applicano le norme contenute nelle "Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente", nonché le norme contenute nel contratto di "Conto Corrente Bancario" relative al rapporto di conto corrente a cui la Carta è collegata (c.d. "conto corrente di utilizzo"), di cui si richiamano, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti articoli in quanto più strettamente connessi all'uso della Carta:
- **Art. 1, comma 4** (priorità di addebito sul conto corrente di utilizzo dei prelievi o pagamenti effettuati a mezzo Carta rispetto agli assegni bancari, ancorché emessi in data anteriore)
- **Art. 11, comma 3** (termini di prescrizione nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite)
- **Art. 13, comma 2** (estinzione d'ufficio della Carta in caso di chiusura del conto corrente di utilizzo).

Termini per l'esercizio del diritto di recesso

- Recesso, da parte del Titolare, dal contratto di Carta di debito: *in qualsiasi momento senza preavviso, previa restituzione della Carta.*
 - Recesso, da parte della Banca, dal contratto di Carta di debito: *in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di 10 giorni, ovvero senza preavviso in presenza di un giustificato motivo (es.: uso della Carta per importi eccedenti il saldo disponibile del conto corrente di utilizzo o in presenza di un divieto temporaneo alla sua utilizzazione).*
- (cfr. artt. 10 e 11 delle "Norme che regolano i Servizi Bancomat/Pagobancomat, PastPay e Cirrus/Maestro")

Termini per l'adempimento di obblighi

- Obbligo di restituzione della Carta: *contestualmente al recesso dal contratto per iniziativa del Titolare; entro i termini perentori indicati dalla Banca in caso di recesso per iniziativa di quest'ultima; alla scadenza dell'eventuale periodo di validità della Carta o del contratto; in caso di variazione del soggetto autorizzato ad utilizzare la Carta il cui conto di utilizzo sia intestato a persona giuridica; contestualmente alla richiesta di estinzione del conto corrente di utilizzo.*

N.B.: La mancata restituzione della Carta costituisce un illecito, delle cui conseguenze dannose è responsabile il Titolare della Carta.

(cfr. art. 11 delle "Norme che regolano i Servizi Bancomat/Pagobancomat, PastPay e Cirrus/Maestro")

Esoneri di responsabilità a favore della Banca

La Banca è esonerata da qualsivoglia responsabilità in tutte le ipotesi previste in contratto, di cui si richiamano, a titolo meramente esemplificativo, le più significative:

- in caso di *prelievi fraudolenti*, laddove il Titolare della Carta abbia agito in maniera fraudolenta con dolo o colpa grave ovvero non abbia osservato le disposizioni in ordine alla custodia della Carta e del P.I.N.;
- in caso di *prelievi fraudolenti* effettuati da terzi a seguito di smarrimento o sottrazione della Carta e/o del P.I.N., fino a quando il Titolare non abbia provveduto a richiedere il "blocco" della Carta all'operatore del Numero Verde, ovvero, in caso di impossibilità a contattare il predetto Numero Verde, dalle ore 24 del giorno in cui la segnalazione di smarrimento o sottrazione è pervenuta alla Banca;
- in tutti i casi di *mancato o irregolare funzionamento* dei Servizi Bancomat, PagoBancomat, FastPay, Cirrus e Maestro per motivi non direttamente imputabili alla Banca (es.: mancato o irregolare funzionamento degli ATM e dei POS).

(cfr. artt. 5, 6, 7, 20, 22 e 25 delle "Norme che regolano i Servizi Bancomat/Pagobancomat, PastPay e Cirrus/Maestro")

ORGANI E PROCEDURE DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

La **Cassa di Risparmio di Orvieto** aderisce all'Accordo per la costituzione dell'**Ufficio Reclami** della clientela e dell'**Ombudsman-Giurì Bancario**, la cui gestione è in capo all'Associazione del **Conciliatore Bancario** con sede in Roma. Tale Accordo prevede una specifica procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice ordinario.

L'Ufficio Reclami e l'Ombudsman-Giurì Bancario sono entrambi competenti a definire i reclami della clientela in ordine all'effettuazione di operazioni e alla prestazione di servizi da parte della Banca.

Per qualsiasi soluzione delle controversie rivenienti dall'esecuzione di operazioni e dalla prestazione di servizi di cui al presente Foglio Informativo il Cliente può rivolgersi al predetto Ufficio e, nelle ipotesi previste, all'Ombudsman-Giurì Bancario, seguendo le procedure indicate nell'apposito Regolamento il cui testo è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Circolarità	<i>Possibilità di utilizzare la Carta presso tutti gli sportelli automatici (ATM) del circuito BANCOMAT nazionale. I limiti di prelievi previsti per l'utilizzo della Carta in circolarità nazionale possono essere integrati da maggiori disponibilità per prelievi presso gli ATM della Cassa di Risparmio di Orvieto</i>
ATM	<i>Postazioni automatiche per l'utilizzo delle carte nelle funzioni previste</i>

POS	<i>Postazioni automatiche per l'utilizzo delle carte per l'acquisto di beni e servizi</i>
Blocco della carta	<i>Blocco dell'utilizzo della carta per smarrimento o furto</i>
Rimissione della carta	<i>Rimissione, successivamente al blocco, della carta smarrita o rubata</i>

Offerta "Fuori Sede"

Da compilare a cura dei "Promotori Finanziari", del personale di "Società convenzionate" e del personale del "nostro Istituto", solo in caso di offerta fuori dai locali della società di appartenenza.

DATI DELLA SOCIETÀ CONVENZIONATA (compresi gli estremi dell'iscrizione in Albi o Elenchi)

NOME E COGNOME DEL SOGGETTO INCARICATO CHE CONSEGNA AL CLIENTE COPIA DEL **PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO E DELL'AVVISO CONTENENTE "LE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA"**

QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO

NOME E COGNOME DEL CLIENTE CUI È STATA CONSEGNA COPIA DEL **PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO E DELL'AVVISO CONTENENTE "LE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA"**

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER RICEVUTO DAL SOGGETTO SOPRAINDICATO, PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, COPIA DEL **PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO E DELL'AVVISO CONTENENTE "LE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA"**

_____ (DATA)

_____ (FIRMA)

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.